



All'ATP di VICENZA  
presso l'U.S.R. del VENETO  
Settore Scuola Primaria  
Via Borgo Scroffa, 2 - Veneto

e p.c. Al MIUR - Ufficio del Ministro  
Direzione Informatizzazione  
viale Trastevere  
ROMA

H.M.  
P.W.

**OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di BENEVENTO, regione CAMPANIA, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto l'8 aprile 2016, nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.**

- 1) L'istante, DE ROSA Marina, nata a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola primaria dall'1.09.2011 ed è attualmente titolare presso l'Istituto Comprensivo "5 - 2 giugno" di Vicenza, posto di scuola comune ed in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Vitulano (BN).
- 2) Con ordinanza n. 241 dell'8 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
- 3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *"Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"*; comma 8: *"I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17"*.
- 4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *"Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"*.
- 5) L'istante ha presentato, all'Ambito Territoriale della Provincia di Vicenza, domanda di trasferimento interprovinciale per la provincia di Benevento per l'anno scolastico 2016/2017, allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso.
- 6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine:
  1. CAMPANIA AMBITO 0004

2. CAMPANIA AMBITO 0005

3. CAMPANIA AMBITO 0006

e, come previsto dalla norma, ha indicato le scuole del primo ambito prescelto nel seguente ordine:

1. Scuola primaria di S. Angelo a Cupolo
2. Scuola primaria di S. Leucio del Sannio
3. Scuola primaria di Apice
4. Scuola primaria "Padre Pio" di Benevento
5. Scuola primaria di Foglianise
6. Scuola primaria "Ferrovia" di Benevento
7. Scuola primaria "Silvio Pellico" di Benevento
8. Scuola primaria "Pacevecchia" di Benevento
9. Scuola primaria di Vitulano
10. Scuola primaria di S. Giorgio del Sannio
11. Scuola primaria "Colonnate" di Benevento
12. Scuola primaria "S. Angelo a Sasso" di Benevento
13. Scuola primaria "Mazzini" di Benevento

7) L'istante ha partecipato al movimento dei trasferimenti nella cosiddetta "fase B" di cui all'art. 6 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto l'8 aprile 2016 nell'ordine delle operazioni stabilito dall'allegato 1 al predetto CCNI (l'art 6, comma 1 del predetto CCNI stabilisce che *"Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi"*, appunto denominate A, B, C e D), con punti 57 (cinquantasette), con punti 6 (sei) aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento (Benevento), come riportato nella domanda di trasferimento validata dall'Amministrazione.

8) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di Benevento dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in data 29/7/2016 l'istante ha appreso:

- a. di non aver ottenuto il trasferimento nella provincia di Benevento;
- b. che i seguenti aspiranti, partecipanti alla fase "C" (fase di mobilità successiva a quella della sottoscritta), tutti con punteggio inferiore a quello dell'istante, sono stati trasferiti su posto comune della scuola primaria nella provincia di Benevento (provenienti da altre province), assegnate all'ambito Campania 0006, chiesto anche dall'istante:
  - COLANGELO Maria Grazia, aspirante trasferito con punti 15;
  - CAPORASO Nora, aspirante trasferito con punti 54;
  - D'AMATO Lucia Giuseppina, aspirante trasferito con punti 23;
  - IGLIO Luisa, aspirante trasferito con punti 47;

- RUSSO Maria, aspirante trasferito con punti 23;
  - TUFO Katia, aspirante trasferito con punti 17;
- c. che gli aspiranti di cui alla precedente lettera b., trasferiti nella provincia di Benevento nella fase "C", hanno usufruito della "Precedenza prevista dal CCNI", come genericamente riportato nell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di Benevento dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in data 29/7/2016; in qualsiasi caso, le precedenze previste dal CCNI sulla mobilità del personale della scuola sono applicate sempre rispettando le quattro fasi previste e l'ordine indicate nello stesso CCNI;
- d. che l'aspirante RUBINO Carmela, partecipante alla fase "D" (fase di mobilità successiva a quella della sottoscritta), senza alcuna precedenza, è stata trasferita su posto comune della scuola primaria nella provincia di Benevento (proveniente da altra provincia), assegnata all'ambito Campania 0004, chiesto anche dall'istante.
- 9) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi:

#### **IN DIRITTO**

#### **VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.**

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito al mancato trasferimento, nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona

amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

..ooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 del CCNI sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

### **RICHIESTA DI CONCILIAZIONE**

avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico di ~~Benevento~~, territorialmente competente, sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR, in data 29.07.2016.

### **CHIEDE**

la rettifica del provvedimento con l'assegnazione ad uno degli Ambiti della regione Campania, provincia di Benevento, nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito e della fase per la quale ha partecipato.

### **Con avvertenza**

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Si allega copia della domanda validata (lettera di notifica).

Benevento, 11 agosto 2016

Marina De Rosa

Recapito:

DE ROSA Marina	
VIA ...	
C.A.P. ...	
tel. ....	cell. ....
mail: .....	